

Trade & Customs Newsletter

Edizione Straordinaria



Uffici

Milano

Via G.B. Pirelli, 38 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via Sandro Totti 1, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza de Ferrari 4, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

I dazi antidumping

Il dazio antidumping è una misura di difesa commerciale utilizzata dall'Unione europea per contrastare pratiche di dumping, ossia situazioni in cui prodotti importati sono ritenuti venduti a prezzi inferiori al loro valore normale, con potenziali effetti distorsivi sul mercato e danni per l'industria europea. In tali casi, l'Unione europea avvia specifici procedimenti di indagine per verificare l'effettiva sussistenza del dumping e, ove accertato, può disporre l'applicazione di dazi antidumping.

Alla luce di quanto sopra, si riportano di seguito i principali prodotti interessati dalle recenti iniziative della Commissione:

- **fibra di vetro** - originarie del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia (Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831);
- **tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm**, originari della Repubblica di Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa – (riesame antidumping - caso R852);
- **glutammato monosodico** - originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (riesame antidumping – caso R853);
- **acido citrico** - originario della Repubblica popolare cinese (riesame antidumping – caso R851);
- **prodotti laminati piatti di acciai al silicio, e laminazioni e nuclei di acciaio** - 13 (inchiesta di salvaguardia - caso SAFE011) ;
- **estrusi in alluminio** - originari della Repubblica popolare cinese (riesame antidumping – caso R850);
- **esteri acrilici** - originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d'America (nuovo procedimento antidumping – caso AD751);
- **tubi di rame** - originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan (nuovo procedimento antidumping – caso AD750).

Nello specifico, si evidenziano gli sviluppi illustrati di seguito.

Fibra di vetro – dazio antidumping definitivo (Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831)

✓ Codici IMPATTATI
NC 7019 11 00
NC ex 7019 12 00 (TARIC: 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39)
NC 7019 14 00
NC 7019 15 00

Il 17 febbraio 2025 la Commissione europea aveva aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti in fibra di vetro.

Con il regolamento di esecuzione del **14 aprile 2026**, n. 831, la Commissione europea ha introdotto dazi antidumping definitivi su tali prodotti.

In particolare, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (*chopped strands*) in fibra di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00 e originari del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia.

I dazi sono pari all'11,8% per le importazioni provenienti dal Bahrein, all'11,0% per i prodotti di origine egiziana e, per quelli di origine thailandese, variano tra il 15,3% e il 25,4%, in quanto il Reg. 2026/831 prevede aliquote individuali per produttore, con il 25,4% quale livello massimo.

Tubi saldati in ferro o acciaio non legato – riesame misure antidumping (caso r852)

✓ Codici IMPATTATI	✗ Prodotti esclusi
ex 7306 30 41 (TARIC: 7306 30 41 20)	Tubi per oleodotti o gasdotti
ex 7306 30 49 (TARIC: 7306 30 49 20)	Tubi per estrazione petrolio o gas
ex 7306 30 72 (TARIC: 7306 30 72 80)	Tubi di precisione
ex 7306 30 77 (TARIC: 7306 30 77 80)	Tubi con accessori per condutture di gas o di liquidi per aeromobili civili

Tale procedimento fa seguito ad un precedente procedimento antidumping, conclusosi con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, con il quale la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia.

In tale contesto, con l'avviso pubblicato, la Commissione ha dato seguito ad una richiesta di riesame delle misure applicate con il Regolamento di esecuzione (UE)

2021/635. In particolare:

- il **16 gennaio 2026** *European Steel Tube Association* ha presentato una domanda di riesame, chiedendo una proroga delle misure in vigore. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione
- il **17 aprile 2026**, la Commissione ha comunicato l'apertura di un riesame (C/2026/2148) in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati con i codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 e 7306 30 77 80), originari della Repubblica di Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
- attraverso tale inchiesta, la Commissione dovrà valutare se prorogare o meno l'applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti con il Reg. 2021/635.

Termini e possibilità di intervento

Il punto 6 dell'Avviso prevede che l'inchiesta si conclude **entro 15 mesi** dalla pubblicazione dell'avviso (**entro luglio 2027**).

Le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono intervenire nel procedimento. In particolare, possono:

- presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) **entro 37 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**24 maggio 2026**);
- presentare domanda di audizione riguardante l'apertura dell'inchiesta **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**2 maggio 2026**);
- fornire informazioni ed elementi di prova **entro 37 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**24 maggio 2026**);

Glutammato monosodico – riesame misure antidumping (caso r853)

✓ Codici IMPATTATI

ex 2922 42 00 (TARIC: 2922 42 00 20)

Tale procedimento fa seguito ad un precedente procedimento antidumping, conclusosi con il Regolamento 2021/633, che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia ed esteso alle importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698 della Commissione .

In tale contesto, con l'avviso pubblicato il 16 aprile, la Commissione ha dato seguito ad una richiesta di riesame delle misure in vigore. In particolare:

- il **18 gennaio 2026** *Ajinomoto Foods Europe SAS* ha presentato una domanda di riesame, chiedendo una proroga delle misure. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione;
- **16 aprile 2026**, la Commissione ha comunicato l'apertura di un riesame (C/2026/2119) in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia. Il prodotto oggetto del riesame è costituito da glutammato monosodico, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 20).

attraverso tale inchiesta, la Commissione dovrà valutare se prorogare o meno l'applicazione dei dazi antidumping definitivi.

Termini e possibilità di intervento

Il punto 6 dell'Avviso prevede che l'inchiesta si conclude entro massimo **15 mesi** dalla pubblicazione dell'avviso (**16 luglio 2027**).

Le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono intervenire nel procedimento. In particolare, possono:

- presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al

nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) **entro 37 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**23 maggio 2026**);

- presentare domanda di audizione riguardante l'apertura dell'inchiesta **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**1° maggio 2026**);
- fornire informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**23 maggio 2026**).

Acido citrico – riesame misure antidumping (caso r851)

✓ Codici IMPATTATI

2918 14 00

ex 2918 15 00 (TARIC: 2918 15 00 11 e 2918 15 0019)

Tale procedimento fa seguito ad un precedente procedimento antidumping, conclusosi con il Regolamento 2021/607, che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, ed esteso alle importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/32.

In tale contesto, con l'avviso pubblicato il 14 aprile, la Commissione ha dato seguito ad una richiesta di riesame delle misure in vigore. In particolare:

- il **14 gennaio 2026** N.V. Citrique Belge S.A. e Jungbunzlauer Austria AG ha presentato una domanda di riesame, chiedendo una proroga delle misure in vigore. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione;
- **14 aprile 2026**, la Commissione ha comunicato l'apertura di un riesame (C/2026/2120) in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido citrico e citrato trisodico biidrato attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918 15 00 11 e 2918 15 00 19) originari della Repubblica popolare cinese;
- attraverso tale inchiesta, la Commissione dovrà valutare se prorogare o meno l'applicazione dei dazi antidumping definitivi.

Termini e possibilità di intervento

Il punto 6 dell'Avviso prevede che l'inchiesta si conclude entro **massimo 15 mesi** dalla pubblicazione dell'avviso (14 luglio 2027).

Le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono intervenire nel procedimento. In particolare, possono:

- presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) **entro 37 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**21 maggio 2026**);
- presentare domanda di audizione riguardante l'apertura dell'inchiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso (29 aprile 2026);
- fornire informazioni ed elementi di prova **entro 37 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**21 maggio 2026**);

Prodotti laminati piatti di acciai al silicio, e laminazioni e nuclei di acciaio (caso safe011)

✓ Codici IMPATTATI
NC 7225 11 00
NC 7226 11 00
NC 8504 90 13

Il **27 marzo 2026** la Commissione europea ha pubblicato l'avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia (C/2026/1848) relativa alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti 'magnetici' a grani orientati. Di seguito lo sviluppo del procedimento:

- gli Stati membri hanno presentato una domanda di apertura di un'inchiesta di salvaguardia, segnalando un aumento dei prodotti oggetto del procedimento, con conseguente pregiudizio all'industria dell'Unione;
- a seguito di tale domanda, dopo aver verificato l'esistenza di elementi di prova sufficienti, il 27 marzo 2026 la Commissione europea ha avviato un'inchiesta di salvaguardia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, riguardante i seguenti prodotti:
 1. determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti 'magnetici' a grani orientati (GOES), codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00;

2. laminazioni e nuclei di acciaio, anche impilati o arrotolati (SLC), per trasformatori e bobine di reattanza e di autoinduzione, codice NC 8504 90 13.

Termini per il procedimento

La Commissione dovrà stabilire se, a seguito di sviluppi imprevisti, i prodotti in esame sono importati nell'Unione in quantitativi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione, e in caso affermativo adottare le opportune misure di salvaguardia.

- Conclusione dell'inchiesta: **entro 9 mesi** dalla pubblicazione dell'Avviso (**27 dicembre 2026**), prorogabili di ulteriori **2 mesi** in circostanze eccezionali (**27 febbraio 2027**).

Estrusi in alluminio – riesame misure antidumping (caso r850)

✓ Codici IMPATTATI
NC ex 7604 10 10 (TARIC: 7604 10 10 11)
NC ex 7604 10 90 (TARIC: 7604 10 90 11 7604 10 90 25, 7604 10 90 80)
NC 7604 21 00
NC 7604 29 10
NC 7604 29 90
NC ex 7608 10 00 (TARIC: 7608 10 00 11, 7608 10 00 80)
NC 7608 20 81
NC 7608 20 89
NC ex 7610 90 90 (TARIC: 7610 90 90 10)

Tale procedimento fa seguito ad un precedente procedimento antidumping, conclusosi con il Regolamento 2021/546, che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese.

In tale contesto, con l'avviso pubblicato, la Commissione ha dato seguito ad una richiesta di riesame delle misure istituite in vigore. In particolare:

- il **19 dicembre 2025** *European Aluminium* ha presentato una domanda di riesame, chiedendo una proroga delle misure in vigore. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione;

- il **27 marzo 2026**, la Commissione ha comunicato l'apertura di un riesame (C/2026/1920) in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese. In particolare, i prodotti oggetto del riesame sono barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati), realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, esclusi: 1) prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi; 2) tubi saldati; 3) prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti ('kit di prodotti finiti'); ('prodotto oggetto del riesame') attualmente classificati con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80, 7610 90 90 10);

attraverso tale inchiesta, la Commissione dovrà valutare se prorogare o meno l'applicazione dei dazi antidumping definitivi.

Termini e possibilità di intervento

Il punto 6 dell'Avviso prevede che l'inchiesta si conclude entro massimo **15 mesi** dalla pubblicazione dell'avviso (**27 giugno 2027**).

Le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono intervenire nel procedimento. In particolare, possono:

- presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) entro **37 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**3 maggio 2026**);
- fornire informazioni ed elementi di prova entro **37 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso (**3 maggio 2026**).

Esteri Acrilici – Avvio procedimento antidumping (CASO AD751)

✓ Codici IMPATTATI

ex 2916 12 00 (TARIC: 2916 12 00 15)

Il **12 marzo 2026** la Commissione europea ha pubblicato l'avviso di avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati esteri acrilici, ossia acrilato di butile (BA) e acrilato di 2-etilesile (2EHA, classificati rispettivamente con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 141-32-2 e 103-11-7 e attualmente con i codici CUS (Customs Union and Statistics) 0012413-0 e 0017228-1, originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d'America. Di seguito lo sviluppo del procedimento:

- il **28 gennaio 2026** il Consortium for *certain acrylic esters* ha presentato una denuncia presso la Commissione europea, secondo la quale le importazioni dei prodotti sopra indicati sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione;
- a seguito di tale denuncia, il **12 marzo 2026** la Commissione europea ha pubblicato l'**Avviso di apertura del procedimento antidumping** (C/2026/1469) riguardante le importazioni i prodotti classificati con il codice NC ex 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15), originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d'America.

Le possibilità di intervento ad oggi

Alla luce dell'attuale stato del procedimento, le possibilità di intervento per gli operatori coinvolti, ad oggi, sono le seguenti:

- osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie (punto 8 dell'Avviso): **entro il 75° giorno** successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso, salvo diverse disposizioni;
- presentazione di informazioni per la fase delle risultanze provvisorie (punto 7 dell'Avviso): **entro 70 giorni** dalla data di pubblicazione dell'Avviso, salvo diverse disposizioni.

Termini per il procedimento

- Conclusione inchiesta: **entro 14 mesi** dalla pubblicazione dell'avviso (**12 maggio 2027**);
- Misure provvisorie: **entro 8 mesi** dalla pubblicazione dell'avviso (**12 novembre 2026**).

Tubi di rame – avvio procedimento antidumping (caso ad750)

✓ Codici IMPATTATI

ex 7411 10 90 (TARIC: 7411 10 90 10)

Il **12 marzo 2026** la Commissione europea ha pubblicato l'avviso di avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell'Uzbekistan, classificati con il codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10). Di seguito lo sviluppo del procedimento:

- il **26 gennaio 2026** l'*EU Copper Tubes Defence Committee* ha presentato una denuncia presso la Commissione europea, secondo la quale le importazioni dei prodotti sopra indicati sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione;
- a seguito di tale denuncia, il **12 marzo 2026** la Commissione europea ha pubblicato l'Avviso di apertura del procedimento antidumping (C/2026/1506) riguardante le importazioni di tali prodotti.

Le possibilità di intervento ad oggi

Alla luce dell'attuale stato del procedimento, le possibilità di intervento per gli operatori coinvolti, ad oggi, sono le seguenti:

- osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie (punto 8 dell'Avviso): **entro il 75° giorno** successivo alla pubblicazione dell'Avviso;
- presentazione di informazioni per la fase delle risultanze provvisorie (punto 7 dell'Avviso): **entro 70 giorni** dalla pubblicazione dell'Avviso

Termini per il procedimento

- Conclusione inchiesta: entro 14 mesi dalla pubblicazione dell'avviso (**12 maggio 2027**);
- Misure provvisorie: entro 8 mesi dalla pubblicazione dell'avviso (**12 novembre 2026**).

Le possibilità di intervento nei diversi procedimenti

In tutti i procedimenti sopra richiamati, le parti interessate - tra cui importatori, produttori, utilizzatori e relative associazioni rappresentative - hanno la possibilità di partecipare attivamente alle inchieste.

In particolare, gli operatori possono, entro i termini indicati negli avvisi:

- presentare osservazioni e memorie difensive;
- richiedere audizioni con la Commissione;
- fornire informazioni ed elementi di prova rilevanti ai fini della valutazione del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità;
- contribuire alle valutazioni nell'interesse dell'Unione.

Si tratta di una fase particolarmente rilevante del procedimento, in quanto la partecipazione attiva può incidere in modo significativo sull'esito dell'inchiesta e sull'eventuale introduzione o proroga delle misure.

Considerazioni operative

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia come i procedimenti antidumping in corso possano avere impatti significativi sulle catene di approvvigionamento e sui costi di importazione per gli operatori interessati.

Risulta pertanto fondamentale:

- monitorare attentamente i procedimenti in corso;
- verificare il coinvolgimento diretto o indiretto della propria attività nei prodotti oggetto di indagine;
- valutare l'opportunità di partecipare ai procedimenti, anche al fine di tutelare i propri interessi economici.

Considerando l'impatto dei procedimenti e le specifiche disposizioni adottate, allo stato attuale, ribadiamo come sia necessario che gli operatori si attivino **tempestivamente** e, in tal senso, offriamo la nostra piena disponibilità, tramite un team specializzato, al fine di fornire chiarimenti ulteriori e supporto relativo all'eventuale partecipazione ai procedimenti in oggetto.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner

International Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/it

Trade & Customs Newsletter

© 2026 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.



KPMG

CeF.r
SEAC

*Corso di Alta Formazione
accreditato dall'Agenzia delle Dogane*

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

Percorso formativo finalizzato
all'ottenimento della qualifica di
Responsabile delle Questioni Doganali

*Direzione Scientifica a cura dell'Avvocato
Massimo Fabio*

Scopri di più

